Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 109

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 21 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

**Ministero delle finanze**

DECRETO 14 aprile 1983.
**Termini e modalità dei pagamenti integrativi delle tasse automobilistiche da effettuarsi a norma del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53** . Pag. 3075

**Ministero della marina mercantile**

DECRETO 18 febbraio 1983.
**Iscrizione di cittadini italiani, che abbiano effettuato navigazione su navi di bandiera estera, nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119 del codice della navigazione** Pag. 3075

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 28 marzo 1983.
**Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi** . Pag. 3076

DECRETO 12 aprile 1983.
**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Unicoop 76 S.r.l., in Frosinone, e nomina del commissario liquidatore** . Pag. 3076

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, e del protocollo aggiuntivo alla convenzione, firmato a Rabat il 28 maggio 1975 Pag. 3077

**Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:** Errata-corrige al comunicato riguardante l'accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 84 del 26 marzo 1983) . . . . Pag. 3077

**Ministero della pubblica istruzione:** Autorizzazione all'Università di Cagliari ad accettare una donazione Pag. 3077

**Ministero della sanità:** Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato «Silsol 3» dell'impresa Silchim (ora Silia S.p.a.), in Aprilia . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3077

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3077

Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 3077

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Riso Estense» a r.l., in Pontelangorino di Codigoro, in liquidazione coatta amministrativa Pag. 3077

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:** Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi . . . . . . . . . . . . Pag. 3078

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

Iscrizione dell'Associazione produttori agricoli ed ortofrutticoli agrigentini - A.P.A.O.A., in Ribera, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli. Pag. 3078

Invito di presentazione di proposte per la promozione di sistemi avanzati di informazione nei settori dell'agricoltura e dell'ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . 3078

Avviso di rettifica al comunicato concernente l'iscrizione di diciotto varietà di specie agrarie nei registri delle varietà. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 347 del 18 dicembre 1981) . . . . . . . . . . . Pag. 3078

**Ministero delle finanze:**

Errata-corrige al decreto ministeriale 22 marzo 1983: «Modalità di attuazione del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 84 del 26 marzo 1983) . . . . . . Pag. 3078

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 17 marzo 1983: «Determinazione delle caratteristiche dei contrassegni di Stato per apparecchi di accensione». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 78 del 21 marzo 1983). Pag. 3078

**Regione Lombardia:** Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Varese, Torrevecchia Pia, Voghera e Robbiate . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3078

**Prefettura di Trieste:** Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3078

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:** Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di addetto tecnico nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico . Pag. 3079

**Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 52, in Casalmaggiore:** Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 3082

**Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 62, in Fossano:** Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi Pag. 3082

**Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 52, in Galliate:** Concorso ad un posto di primario ospedaliero - area funzionale di chirurgia - divisione di ostetricia e ginecologia. Pag. 3082

*CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA* Pag. 3082

## REGIONI

### Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1982, n. **101.**
**V Centenario della introduzione della stampa in Abruzzo.** Pag. 3082

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. **1.**
**Interventi per ripianare le passività pregresse gravanti sui beni delle opere universitarie trasferiti alla Regione nonché per permetterne la piena utilizzazione per i fini di cui alla legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13** . . Pag. 3083

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. **2.**
**Integrazione finanziamento della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 (Agricoltura)** . . . . . . . . . Pag. 3083

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. **3.**
**Disciplina transitoria della costituzione e del riparto del fondo sanitario regionale** . . . . . . . . . . Pag. 3084

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. **4.**
**Acquisizione e/o costruzione di strutture immobiliari per l'attività di formazione professionale nella regione Abruzzo.** Pag. 3085

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. **5.**
**Convenzione tra la regione Abruzzo e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per la collaborazione nell'espletamento delle funzioni ex U.M.A. (Utente motori agricoli)** . . . . . . . . . . . . . Pag. 3085

### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1983, n. **4.**
**Disposizioni per la formazione del bilancio della provincia per l'anno finanziario 1983 (Legge finanziaria 1983).** Pag. 3086

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1983, n. **5.**
**Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3087

# LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1983.

**Termini e modalità dei pagamenti integrativi delle tasse automobilistiche da effettuarsi a norma del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione dei termini e delle modalità per il pagamento delle integrazioni di tassa erariale e regionale di circolazione e della sovrattassa sulle autovetture e sugli autoveicoli per il trasporto promiscuo azionati con motore Diesel, dovute, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, per gli anni 1982 e 1983;

Decreta:

Coloro che alla data del 31 dicembre 1982, legittimamente hanno corrisposto, in tutto o in parte, la tassa di circolazione senza la maggiorazione dell'ottanta per cento di cui all'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, e coloro che hanno effettuato il pagamento della tassa di circolazione e della sovrattassa Diesel contestualmente per periodi fissi del 1982 e del 1983, senza le maggiorazioni per quest'ultimo anno stabilite, rispettivamente, al decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29, e dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, debbono corrispondere le integrazioni dovute entro il 31 maggio 1983.

Nella medesima ipotesi di pagamento cumulativo per periodi fissi del 1982 e del 1983, entro la stessa data del 31 maggio 1983 vanno pure corrisposte le maggiori somme dovute per tassa regionale di circolazione a seguito degli aumenti di tale tassa disposti, con effetto dal 1° gennaio 1983, dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Umbria, per i veicoli e autoscafi immatricolati nelle rispettive province.

Il pagamento di quanto dovuto deve essere eseguito — cumulativamente nel caso che l'integrazione riguardi più tributi — agli uffici esattori dell'ACI, mediante l'apposito bollettino mod. « Pagamenti integrativi e speciali », oppure con versamento sul conto corrente postale n. GU 1008, intestato all'Automobile club d'Italia - Tasse circolazione, utilizzando il normale modello CH8-*bis*.

Per i pagamenti effettuati con gli speciali bollettini in uso agli uffici esattori dell'ACI, nella ricevuta di versamento, accanto alla voce « integrativo » deve essere specificato l'anno cui l'integrazione si riferisce. Uguale specificazione deve essere apposta sul retro del certificato di versamento.

Per i pagamenti eseguiti agli uffici postali, nella causale di versamento e sul retro della ricevuta debbono essere indicati gli estremi d'immatricolazione del veicolo, o autoscafo, il codice tariffa e l'anno cui l'integrazione si riferisce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1983

*Il Ministro*: FORTE

**(2414)**

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 febbraio 1983.

**Iscrizione di cittadini italiani, che abbiano effettuato navigazione su navi di bandiera estera, nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119 del codice della navigazione.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 stesso mese con il quale entro un anno dalla pubblicazione si è data facoltà al marittimo, che avesse navigato su navi da traffico di bandiera estera per almeno dodici mesi di richiedere l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione;

Considerato che permangono le ragioni che indussero ad emanare il sopracitato decreto ministeriale e, in particolare, una grave carenza di personale marittimo qualificato;

Ritenendo di dover assicurare maggiore incidenza all'azione amministrativa intesa a coprire l'esigenza dell'armamento di potersi avvalere di esperte e sperimentate forze di lavoro e, pertanto, di ampliare la possibilità di inscrizioni nelle matricole di personale italiano che comunque navighi su navi di bandiera estera e sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, a prescindere dall'età, per inscriversi nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria;

Decreta:

E' consentita a coloro che abbiano compiuto nel quinquennio precedente la data della domanda almeno dodici mesi di navigazione, coperta da contributi previ-

denziali e assicurativi su navi da traffico di bandiera estera, l'inscrizione nelle matricole nazionali della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di età di venticinque anni stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione.

Quanti intendono avvalersi di questo provvedimento dovranno documentare il possesso della navigazione richiesta, all'atto della domanda, e il possesso, a prescindere dall'età, di tutti i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni comprese quelle sul collocamento della gente di mare per l'inscrizione in prima e seconda categoria.

Il presente decreto avrà vigore per un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: NONNE

(2159)

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 marzo 1983.

**Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 24 novembre 1982;

Considerato il protocollo globale d'intesa sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983, che determina il nuovo calcolo dell'indennità di contingenza;

Vista la nota n. 3327 del 12 febbraio 1983 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, commercio, agricoltura e credito è scattata di 4 punti pesanti a decorrere dal 1° febbraio 1983;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1983, ai minimi di retribuzioni spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte - Lombardia - Liguria - Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige - Emilia - Toscana - Lazio - Napoli - Palermo):

| | |
|---|---|
| portieri | 437,43 |
| addetti alla pulizia | 410,45 |

2ª *Zona* (Marche - Umbria - Abruzzo - Molise - Campania escluso Napoli - Puglia - Lucania - Calabria - Sicilia escluso Palermo):

| | |
|---|---|
| portieri | 376,00 |
| addetti alla pulizia | 353,04 |

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1983

*Il Ministro*: SCOTTI

(2416)

---

DECRETO 12 aprile 1983.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Unicoop 76 S.r.l., in Frosinone, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa « Unicoop 76 S.r.l. », con sede in Frosinone, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa, ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Tenuto conto altresì delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Unicoop 76 S.r.l. », con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Vincenzo Martone in data 14 settembre 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori: dott. Marcello Manca, nato a Roma il 23 gennaio 1939, rag. Giovanni Plini, nato a Roma il 27 aprile 1935, dott. Antonio Lombardi, nato a Vittorito (L'Aquila) il 19 febbraio 1948, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1983

*Il Ministro*: SCOTTI

(2415)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, e del protocollo aggiuntivo alla convenzione, firmato a Rabat il 28 maggio 1975.**

Il giorno 10 marzo 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, e del protocollo aggiuntivo alla convenzione, firmato a Rabat il 28 maggio 1975, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 maggio 1981, n. 504, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981.

In conformità dell'art. 26, par. 2, la convenzione ed il protocollo aggiuntivo sono entrati in vigore il 10 marzo 1983.

**(2377)**

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

**Errata-corrige al comunicato riguardante l'accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni.** (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 84 del 26 marzo 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 2359, nella parte riguardante la deliberazione adottata dal CIPI nella seduta del 4 febbraio 1983, sulla sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti di alcune imprese, alla prima colonna, le parole che vanno dal quint'ultimo al terz'ultimo rigo sono sostituite dalle seguenti: « *Redaelli tecna S.p.a., con stabilimenti in Rogoredo* (*Milano*), Sesto S. Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia) - maggio 82-maggio 83; ».

**(2380)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'Università di Cagliari ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Cagliari 30 novembre 1981, n. 6301, l'Università di Cagliari è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal dott. Luigi Piloni Bogliolo consistente in una collezione di beni mobili d'arte del valore complessivo di L. 371.125.000.

**(2330)**

## MINISTERO DELLA SANITA'

**Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Silsol 3 » dell'impresa Silchim (ora Silia S.p.a.), in Aprilia.**

Con decreto ministeriale 30 marzo 1983 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Silsol 3 » concessa all'impresa Silchim (ora Silia S.p.a.), in Aprilia (Latina), con decreto ministeriale 1° settembre 1972, n. 1002.

**(2267)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato**

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Acerra, ora della S.p.a. Società italiana poliestere, con sede in Acerra (Napoli), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefluos, con sede in Milano ed unità produttive in Bussi (Pesaro), Porto Marghera (Venezia), Spinetta Marengo (Alessandria) e Milano Linate, compresi uffici vendita e filiali, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

**(2440)**

**Scioglimento di società cooperative**

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Luana a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Travaglini in data 16 gennaio 1974, rep. 88225, reg. soc. 1178;

società cooperativa edilizia Santa Chiara a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Travaglini in data 12 maggio 1969, rep. 75874, reg. soc. 802;

società cooperativa edilizia 10 Maggio a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Loiacono in data 17 marzo 1970, rep. 128503, reg. soc. 852;

società cooperativa edilizia Villa Rosa a r.l., in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Del Genio in data 7 luglio 1975, rep. 19737, reg. soc. 1356;

società cooperativa edilizia Domus a r.l., in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Zurlo in data 5 dicembre 1967, repertorio 18074, reg. soc. 728;

società cooperativa edilizia La Fiorente a r.l., in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Colucci in data 15 gennaio 1975, rep. 110974, reg. soc. 1273;

società cooperativa edilizia La Dimora a r.l., in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Dello Preice in data 30 marzo 1973, rep. 118525, reg. soc. 1079;

società cooperativa edilizia Casa Nostra a r.l., in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito De Laurentis in data 23 dicembre 1969, rep. 22355, reg. soc. 844;

società cooperativa edilizia La Casa Sanvitese a r.l., in S. Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Alessandri in data 10 novembre 1967, rep. 30223, reg. soc. 727;

società cooperativa edilizia tra dipendenti Confezioni a r.l., in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito Alcaro in data 12 settembre 1974, rep. 6304, reg. soc. 4144.

**(2417)**

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Riso Estense » a r.l., in Pontelangorino di Codigoro, in liquidazione coatta amministrativa.**

Con decreto ministeriale 30 marzo 1983, l'avv. Giuseppe Capello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Riso Estense » a r.l., in Pontelangorino di Codigoro (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 giugno 1982 in sostituzione dell'avvocato Giorgio La Malfa, il quale ha rinunciato all'incarico.

**(2242)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

*Provincia di Milano*:

« 956-MI »: Banco ambrosiano S.p.a., in Milano.

*Provincia di Novara*:

« 34-NO »: Sforza Pasquale, in Verbania.

**(1966)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Iscrizione dell'Associazione produttori agricoli ed ortofrutticoli agrigentini - A.P.A.O.A., in Ribera, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.**

Con decreto ministeriale 7 aprile 1983 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Associazione produttori agricoli ed ortofrutticoli agrigentini - A.P.A.O.A. », con sede in Ribera (Agrigento), contrada Castellana, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 112 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

**(2384)**

**Invito di presentazione di proposte per la promozione di sistemi avanzati di informazione nei settori dell'agricoltura e dell'ambiente.**

La commissione della C.E.E. nel quadro dell'attività di sviluppo ed armonizzazione dell'informazione e documentazione scientifica e tecnica, ha diffuso un invito di presentazione di proposte per la promozione di sistemi di informazioni di alta qualità nei settori dell'agricoltura e dell'ambiente.

La Comunità contribuirà finanziariamente alle spese per un limitato numero di progetti tendenti, appunto, a creare nuovi servizi di informazione, accessibili agli utenti finali e/o migliorare quelli già esistenti.

Eventuali proposte in tal senso dovranno essere inviate direttamente ai servizi della commissione a Lussemburgo, secondo le modalità ed i tempi di cui alla « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C 60/2 del 4 marzo 1983.

**(2126)**

**Avviso di rettifica al comunicato concernente l'iscrizione di diciotto varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.** (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 347 del 18 dicembre 1981).

Nel comunicato citato in epigrafe la varietà di frumento denominata « Rodeo » (responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera S.p.a. - Bologna) iscritta, con decreto ministeriale 2 novembre 1981, tra i frumenti teneri, deve, invece, intendersi iscritta tra i frumenti duri.

**(2395)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Errata-corrige al decreto ministeriale 22 marzo 1983: « Modalità di attuazione del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione ».** (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 84 del 26 marzo 1983).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'ottavo comma delle premesse, dove è scritto: « . . . di accensione variazione . . . », leggasi: « . . . di accensione *e* variazione . . . »;

al quarto comma dell'art. 3, dove è scritto: « . . . *completano* . . . », leggasi: « . . . *completato* . . . ».

**(2418)**

**Avviso di rettifica al decreto ministeriale 17 marzo 1983: « Determinazione delle caratteristiche dei contrassegni di Stato per apparecchi di accensione ».** (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 78 del 21 marzo 1983).

Nel primo comma dell'art. 1 del decreto citato in epigrafe, dove è scritto: « ... lettere *c*) e *h*) ... » e « ... lettere *b*) e *l*) ... », leggasi rispettivamente: « ... lettere *c*) *e d*), ... » e « ... lettere *h*) *ed l*) ... ».

**(2419)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Varese, Torrevecchia Pia, Voghera e Robbiate**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 8 febbraio 1983, n. 25280: comune di Varese (variante adottata con deliberazione consiliare 16 marzo 1982, n. 91);

deliberazione 15 febbraio 1983, n. 25588: comune di Torrevecchia Pia (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 gennaio 1981, n. 14);

deliberazione 15 febbraio 1983, n. 25589: comune di Voghera (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 23 ottobre 1980, n. 557);

deliberazione 15 febbraio 1983, n. 25590: comune di Robbiate (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 maggio 1982, n. 62).

**(2175)**

## PREFETTURA DI TRIESTE

**Ripristino di cognome nella forma originaria**

Con decreto prefettizio 28 marzo 1983 il decreto prefettizio 6 febbraio 1930, n. 11419/862-29/V, con il quale il cognome del sig. Antonio Daneu, nato a Trieste il 31 luglio 1888, venne ridotto nella forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giuseppina Starc e ai figli Federico, Angela ed Eleonora, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 9 febbraio 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del sunnominato, sig. Federico Danieli, nato a Trieste il 23 agosto 1918, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Daneu ». Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Danieli » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Elena Tercion, nata a Trieste il 18 agosto 1926. Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

**(2177)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di addetto tecnico nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*e*, allegata al verbale n. 72, del 21 dicembre 1982, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di addetto tecnico in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti posti sono messi a concorso per i servizi amministrativi e del personale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

*B*) Licenza elementare.

*C*) Buona condotta.

*D*) Idoneità fisica al servizio da prestare; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

*E*) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c*) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite ovvero che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonchè il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 2.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I - servizi prestati: punti 0,20 per anno o frazione non inferiore a sei mesi, fino a un massimo di punti 1,00. I servizi prestati presso imprese private devono essere documentati a mezzo di fotocopia autenticata del libretto di lavoro;

cat. II - altri titoli, ivi compresa l'iscrizione nelle liste speciali giovanili di disoccupazione (da determinare a cura della commissione esaminatrice) fino a punti 1,00.

Ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso non sarà attribuito alcun punteggio.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

In caso di presentazione di lavori prodotti in collaborazione, la commissione accerterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori medesimi.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova di scrittura sotto dettato, una prova pratica specifica ed un colloquio.

Le prove di esame sono le seguenti:

prova di scrittura sotto dettato;

prova pratica: disimpegno del servizio di anticamera, vigilanza sull'accesso del pubblico agli uffici, trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegno delle mansioni di custodia e di guardiania;

colloquio: gli argomenti della prova pratica.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

*Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella* Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica di cui al precedente art.* 5.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere la prova di scrittura sotto dettato, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983, muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova di scrittura sotto dettato.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983 di cui al precedente art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dalla data di ricezione del relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 8.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Tali graduatorie saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati addetto tecnico in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad addetto tecnico nel ruolo della ex carriera sopracitata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti messi a concorso, nel caso in cui questi si rendessero eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla terza qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1983*
*Registro n. 3 Sanità, foglio n. 54*

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

*Al direttore dell'Istituto superiore di sanità* -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . . . . . e residente dal (*a*) . . . . .
in . . . . . . . (provincia di . . . . .)
c.a.p. . . . . via . . . . . . n. . . . chiede
di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di addetto tecnico in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto superiore di sanità indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè (*b*) . . . . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . . . . . . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . . conseguito in data . . . . . . .
presso . . . . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . . . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . . . . . . . . c.a.p. . . . . .
numero telefonico . . . . . . .

Data, . . . . .

Firma (*f*) . . . . . . .

---

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

**(2316)**

## REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 52, IN CASALMAGGIORE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di primario di ortopedia e traumatologia;
un posto di coadiutore sanitario del servizio di igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
un posto di veterinario condotto (veterinario collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa « amministrazione del personale » dell'U.S.L. in Casalmaggiore (Cremona).

(180/S)

## REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 62, IN FOSSANO

**Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

(181/S)

## REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 52, IN GALLIATE

**Concorso ad un posto di primario ospedaliero - area funzionale di chirurgia - divisione di ostetricia e ginecologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero - area funzionale di chirurgia - divisione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Galliate (Novara).

(182/S)

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 106 del 19 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Ordine mauriziano, in Torino*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di capo divisione per la ripartizione personale, tre posti di collaboratore direttivo, sette posti di aggiunto.

*Automobile club di Reggio Emilia*: Concorso pubblico, per esami, a tre posti di assistente del ruolo amministrativo.

# R E G I O N I

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1982, n. **101.**

**V Centenario della introduzione della stampa in Abruzzo.**

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del* 31 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze in materia di promozione culturale previste dal primo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, partecipa, con un contributo straordinario, alla realizzazione del programma editoriale proposto dall'amministrazione provinciale di L'Aquila, in nome e per conto del comitato appositamente costituito per celebrare la ricorrenza del V centenario della introduzione della stampa in Abruzzo 1481-82 - 1981-82.

A tal fine, la giunta regionale è autorizzata ad erogare alla predetta amministrazione provinciale la complessiva somma di lire 400 milioni.

La stessa amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornisce al consiglio regionale una relazione sulla esatta utilizzazione della somma erogata.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1982, introducendo le seguenti variazioni per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 2898. — « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi » - in diminuzione . . . . L. 400.000.000

Cap. 164 (di nuova istituzione nel sett. 1, tit. II, sez. VIII, ctg. III dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Contributo all'amministrazione provinciale di L'Aquila per il V centenario dell'introduzione della stampa in Abruzzo » - in aumento . . L. 400.000.000

La partita n. 13 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1982, è ridotta di L. 400.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 dicembre **1982**

NENNA D'ANTONIO

(958)

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. 1.

**Interventi per ripianare le passività pregresse gravanti sui beni delle opere universitarie trasferiti alla Regione nonché per permetterne la piena utilizzazione per i fini di cui alla legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 15 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di rendere completamente disponibili ed utilizzabili i beni mobili ed immobili trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13, la Regione interviene per ripianare tutte le passività pregresse gravanti, all'atto del trasferimento, sui beni mobili ed immobili medesimi, nonchè per lavori di completamento e ristrutturazione di quegli stessi immobili destinati all'attuazione dei servizi previsti dalla legge regionale n. 13/1982, ma non utilizzabili allo scopo nello stato strutturale in cui sono stati trasferiti.

Art. 2.

L'entità delle passività da ripianare è accertata, per i beni di ciascuna opera universitaria, in sede di acquisizione, da parte della Regione, dei beni medesimi e deve risultare dal relativo atto adottato dal competente organo regionale.

L'entità e la natura dei lavori di completamento e ristrutturazione dei beni immobili, di cui al precedente articolo, è accertata mediante relazione estimativa predisposta dall'organo di gestione di concerto con l'ufficio demanio e patrimonio della giunta regionale.

Art. 3.

Il ripiano delle passività è disposto a favore degli aventi diritto, con delibera della giunta regionale che tenga conto della entità delle passività da ripianare accertate per ciascuna opera universitaria.

Gli interventi per i lavori di completamento e ristrutturazione sono disposti con delibera della giunta regionale che tenga conto dell'entità dei medesimi e della priorità, fatta rilevare dall'ufficio demanio e patrimonio, dei lavori da eseguire in funzione degli utenti da servire.

L'attuazione dei lavori di cui al precedente comma del presente articolo è demandata all'ufficio demanio e patrimonio della giunta regionale, che è autorizzato a compiere tutti i relativi adempimenti.

Le delibere della giunta regionale, adottate per i fini di cui ai precedenti commi del presente articolo, stabiliscono, se del caso, opportuni criteri di gradualità nelle operazioni di ripiano e nell'esecuzione dei lavori in funzione dei fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, i fondi all'uopo stanziati nel bilancio regionale vengono ripartiti, con le modalità di cui al precedente art. 3, quanto a tre/quarti dello stanziamento complessivo, per ripianare le passività pregresse gravanti sui beni trasferiti alla Regione dall'opera universitaria dell'Università degli studi dell'Aquila, quanto ad un/quarto dello stanziamento complessivo, per i lavori di completamento e ristrutturazione della mensa universitaria per le facoltà ubicate in Pescara dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 5.

Per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, vengono meno le garanzie fidejussorie prestate con le leggi regionali 20 giugno 1980, n. 62 e 23 aprile 1981, n. 5.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1982, in L. 1.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di sola competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - Art. 37 L.R.C. elenco n. 4:

in diminuzione . . . . . . L. 1.000.000.000

Cap. 431 (di nuova istituzione nel sett. 4, tit. 2, sez. 6, ctg. 1, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato: «Interventi per ripianare le passività gravanti sui beni delle opere universitarie trasferiti alla Regione»:

in aumento . . . . . . . . L. 1.000.000.000

La partita n. 1 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1982, integrata di L. 1.000.000.000 con l'assestamento allo stesso bilancio, è ridotta della corrispondente somma.

Gli oneri eventualmente ricadenti sugli anni successivi debbono intendersi connessi, quanto alla loro entità ed alla gradualità nel tempo, alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 2 e 3.

Nei bilanci di previsione degli esercizi a venire saranno iscritti gli stanziamenti necessari al ripiano, determinati annualmente dalla legge di bilancio, in stretta relazione con gli accertamenti posti in essere dall'ufficio demanio e patrimonio indicati nel precedente art. 2.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1983

NENNA D'ANTONIO

---

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. 2.

**Integrazione finanziamento della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 (Agricoltura).**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 15 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di lire 63.500 milioni previsto, per l'anno 1982, dall'art. 98 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 «Legge organica per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel quadriennio 1982-85», è integrato da un ulteriore stanziamento per lire 17.875 milioni.

Al maggior onere di lire 17.875 milioni di cui al comma precedente, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

La partita di lire 17.925 milioni (Interventi nel campo dell'agricoltura di cui alla legge n. 403 del 1977), istituita, nell'elenco n. 5 allegato al bilancio 1982, con il provvedimento di assestamento del medesimo bilancio è ridotto per competenza della somma di lire 17.875 milioni e per la cassa di L. 775.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilanco per l'anno 1982 sono introdotte le variazioni indicate nell'annesso prospetto.

Art. 2.

L'art. 98 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, è modificato nelle parti con le quali determina gli stanziamenti da iscrivere rispettivamente ai capitoli 1033, 1070, 1071, 1090, 1074, 1076, 1079, 1036.

Tali stanziamenti sono rideterminati negli importi che seguono:

Cap. 1033 L. 3.000.000.000 anziché L. 2.500.000.000;
Cap. 1070 L. 5.500.000.000 anziché L. 4.500.000.000;
Cap. 1071 L. 24.400.000.000 anziché L. 18.400.000.000;
Cap. 1090 L. 3.500.000.000 anziché L. 2.500.000.000;
Cap. 1074 L. 20.500.000.000 anziché L. 15.000.000.000;
Cap. 1076 L. 7.925.000.000 anziché L. 6.500.000.000;
Cap. 1079 L. 10.800.000.000 anziché L. 8.500.000.000;
Cap. 1036 L. 650.000.000 anziché L. 500.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1983

NENNA D'ANTONIO

(*Omissis*).

---

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. 3.
**Disciplina transitoria della costituzione e del riparto del fondo sanitario regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 15 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1982 e fino alla emanazione della legge regionale prevista dall'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge di approvazione del piano sanitario regionale di cui all'art. 55 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, la costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale sono regolati dalla presente legge.

Art. 2.

Il fondo sanitario regionale si articola in due componenti:

*a*) fondo sanitario regionale di parte corrente;

*b*) fondo sanitario regionale in conto capitale.

Il fondo sanitario regionale di parte corrente è alimentato dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il fondo sanitario regionale in conto capitale è alimentato dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

Il fondo sanitario regionale di parte corrente è destinato al finanziamento:

*a*) delle spese correnti delle unità locali socio-sanitarie relative al servizio sanitario, quota a destinazione indistinta;

*b*) delle spese connesse all'attuazione dei progetti-obiettivo;

*c*) delle spese connesse alla formazione del personale del servizio sanitario;

*d*) delle spese connesse all'educazione sanitaria;

*e*) delle spese connesse alla ricerca finalizzata;

*f*) delle spese connesse ad interventi imprevisti, ai sensi dell'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

*g*) del contributo all'istituto zooprofilattico sperimentale « G. Caporale » di Teramo per il finanziamento delle spese correnti entro i limiti dell'assegnazione statale ad esso riservata.

Art. 4.

Il fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti e il fondo sanitario regionale destinato alle spese in conto capitale sono iscritti in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

L'eventuale articolazione dei fondi stessi in più capitoli di spesa è rinviata alla legge di approvazione del medesimo bilancio regionale.

Art. 5.

La giunta regionale provvede a determinare, sulla base delle assegnazioni ricevute ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le quote del fondo sanitario regionale di parte corrente da destinare agli interventi di cui al precedente art. 3.

L'accantonamento per interventi imprevisti di cui al precedente art. 3, lettera *f*), non può superare il cinque per cento della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione per il finanziamento delle spese correnti.

Art. 6.

Il fondo sanitario regionale di parte corrente, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, viene ripartito tra le unità locali socio-sanitarie sulla base della quota a destinazione indistinta assegnata nell'esercizio precedente aumentata dello stesso tasso di incremento dell'analoga quota del fondo sanitario nazionale, parte corrente, assegnata alla regione Abruzzo.

Le quote del fondo sanitario regionale, di parte corrente di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente art. 3 sono utilizzate, con deliberazione del consiglio regionale, direttamente dalla Regione per esigenze di carattere unitario o mediante specifiche assegnazioni aggiuntive alle unità locali socio-sanitarie con vincolo di destinazione.

Le quote del fondo sanitario regionale di parte corrente di cui alle lettere *f*), *g*) del precedente art. 3 sono assegnate con deliberazioni della giunta regionale.

Art. 7.

Il fondo sanitario regionale in conto capitale è destinato al finanziamento:

*a*) delle spese relative al rinnovo e al potenziamento del patrimonio tecnologico;

*b*) delle spese attinenti alla manutenzione straordinaria dei locali;

*c*) delle spese relative al completamento delle opere di edilizia sanitaria, entro i limiti stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica;

*d*) del contributo all'istituto zooprofilattico sperimentale « G. Caporale » di Teramo per il finanziamento delle spese in conto capitale entro i limiti dell'assegnazione statale ad esso riservata.

Art. 8.

In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, il fondo sanitario regionale in conto capitale, ad eccezione della quota di cui al precedente art. 7, lettera *d*), è ripartito tra le unità locali socio-sanitarie con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, sulla base di parametri oggettivi che tengano conto della popolazione, del patrimonio strutturale e delle esigenze di riequilibrio.

Art. 9.

All'assegnazione alle unità locali socio-sanitarie delle somme di cui alla presente legge, la giunta regionale provvede all'inizio di ciascun trimestre secondo la procedura di cui all'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e nei limiti delle quote assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1983

NENNA D'ANTONIO

---

## LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. 4.

**Acquisizione e/o costruzione di strutture immobiliari per l'attività di formazione professionale nella regione Abruzzo.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 15 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'acquisizione e/o la costruzione di strutture immobiliari inerenti all'attività di formazione professionale della Regione, è autorizzata la spesa presumibile di lire due miliardi, da assumere nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 2.

Art. 2.

Il consiglio regionale delibera in merito alla acquisizione e/o alla costruzione delle strutture medesime, previ gli atti istruttori ascritti ai competenti uffici.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, è valutato in L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1982 e di L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1983.

Alla spesa relativa all'anno 1982 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio:

Cap. 151. — Spese per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e la sistemazione di beni immobili da destinare a sede di uffici regionali:

in diminuzione . . . L. 500.000.000

Cap. 551. — Acquisto di beni, attrezzature e strumenti didattici per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi regionali di formazione professionale:

in diminuzione . . L. 500.000.000

Cap. 152 (di nuova istituzione nel sett. 1, tit. II, sez. I, ctg. I, dest. progr. 1, nat. giur. 1), denominato «Spese per l'acquisizione e/o costruzione di strutture immobiliari per l'attività di formazione professionale»:

in aumento . . . . . L. 1.000.000.000

La spesa di L. 1.000.000.000 relativa alla quota occorrente per l'anno 1983, sarà iscritta sul corrispondente capitolo della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1983

NENNA D'ANTONIO

---

## LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. 5.

**Convenzione tra la regione Abruzzo e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per la collaborazione nell'espletamento delle funzioni ex U.M.A. (Utente motori agricoli).**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 15 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione stipula apposita convenzione con le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dell'Abruzzo, al fine di avvalersi della loro collaborazione nell'espletamento delle pratiche inerenti alle funzioni del soppresso U.M.A. trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

I corrispettivi previsti dalla convenzione allegata alla presente legge sono attribuiti alle organizzazioni professionali in riferimento alle pratiche espletate a partire dal 1° gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1982, in L. 50.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982:

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale:

in diminuzione . L. 50.000.000

Cap. denominato «Spese per l'espletamento delle funzioni ex U.M.A.»:

in aumento . . L. 50.000.000

La partita di lire 17.925 milioni, istituita, nell'elenco n. 5 allegato al bilancio 1982, con il provvedimento di assestamento del medesimo bilancio, è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1983

NENNA D'ANTONIO

(*Omissis*).

(1597)

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

## PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1983, n. 4.

**Disposizioni per la formazione del bilancio della provincia per l'anno finanziario 1983 (Legge finanziaria 1983).**

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Quantificazione e autorizzazione di spese per l'anno* 1983 - *Tabella A*

(1) Le spese da iscrivere nel bilancio della provincia per l'anno finanziario 1983, per l'attuazione di leggi provinciali o regionali che demandano alla legge di bilancio o alla legge finanziaria la determinazione degli stanziamenti annualmente occorrenti, e le spese per l'ulteriore applicazione di leggi provinciali, regionali o statali, i cui termini di applicazione siano scaduti o la cui portata finanziaria sia esaurita in precedenti esercizi, sono autorizzate nella misura indicata nell'annessa tabella *A*.

(2) I limiti massimi di spesa annuale, eventualmente stabiliti dalle leggi predette, si intendono modificati per l'anno 1983 in conformità all'ammontare degli stanziamenti indicati per ciascuna legge nella citata tabella *A*.

Art. 2.

*Autorizzazione di spese a carattere pluriennale*

(1) Per l'attuazione degli interventi previsti dalle sottoelencate leggi provinciali sono autorizzate per l'anno finanziario 1983 e per il biennio 1984-1985 le seguenti spese:

| | 1983 in milioni | 1984-85 in milioni | Totale 1983-85 in milioni |
|---|---|---|---|
| Legge provinciale 30 luglio 1977, n. 27 (autorimessa per autobus) (cap. 61140) | 1.170 | 2.340 | 3.510 |
| Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39 (depurazione delle acque di rifiuto) (capitoli 85060 e 85061) | 7.000 | 15.000 | 22.000 |
| Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57 (smaltimento dei rifiuti solidi) (capitoli 85050 e 85051) | 11.000 | 17.000 | 28.000 |
| Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, e legge provinciale 3 giugno 1978, n. 27, art. 18 (opere di edilizia per servizi provinciali) (cap. 81240) | 12.750 | 20.000 | 32.750 |
| Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, e legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, art. 19 (opere stradali di interesse provinciale) (cap. 81115) | 11.950 | 14.000 | 25.950 |
| Legge provinciale 14 settembre 1973, n. 51 (opere di ripristino ambientale a Curon Venosta) (cap. 85045) | 1.150 | 2.300 | 3.450 |

(2) L'amministrazione provinciale e autorizzata ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma prevista al comma precedente per il triennio 1983-1985, fermo restando che i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 3.

*Integrazione con fondi provinciali di spese per i servizi antincendi*

(1) E' autorizzata per l'anno finanziario 1983 l'integrazione delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla regione Trentino-Alto Adige in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, in misura di lire 1.239 milioni, per l'assegnazione di fondi alla sezione provinciale della cassa regionale antincendi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e per l'erogazione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

(2) La sezione provinciale della cassa regionale antincendi è autorizzata ad integrare anche per l'anno 1983, a carico del proprio bilancio, le sovvenzioni previste dall'art. 1, della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, concernenti il finanziamento delle spese correnti dei bilanci dei corpi dei vigili del fuoco volontari, regolarmente istituiti, nelle forme e nelle misure indicate al secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 24 luglio 1980, n. 25.

Art. 4.

*Fondi globali del bilancio* 1983 *per nuovi provvedimenti legislativi - Tabella B*

(1) Gli importi da accantonare sui fondi globali di cui all'art. 22 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1983, sono stabiliti rispettivamente in lire 54.239,5 milioni, quanto al fondo globale destinato alle spese correnti e in lire 73.850 milioni, quanto al fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

(2) I provvedimenti legislativi da finanziare con le modalità indicate al comma precedente sono specificati nell'annessa tabella *B*.

Art. 5.

*Aumento della partecipazione e ripiano perdite della Salvar S.p.A.*

(1) E' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1983 la spesa complessiva di lire 350 milioni a favore della Salvar S.p.A., con sede in Merano, da erogare come segue:

*a*) fino a lire 225 milioni per l'aumento della quota di partecipazione della Provincia al capitale sociale;

*b*) fino a lire 125 milioni per il ripiano delle perdite di esercizio della società stessa, risultanti al 31 dicembre 1982, in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta dalla provincia.

Art. 6.

*Disposizione in materia sanitaria*

(1) Le somme riscosse dalle unità sanitarie locali per quote di partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria sugli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio ai sensi dell'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché di eventuali nuove disposizioni di legge che prevedano ulteriori partecipazioni degli assistiti, sono versate trimestralmente alla tesoreria della Provincia e acquisite all'entrata del bilancio provinciale.

(2) La medesima disposizione vale per le somme riscosse allo stesso titolo dalle strutture dei servizi sanitari gestiti direttamente dalla Provincia.

(3) La giunta provinciale è autorizzata a rimborsare ai comuni le spese di assistenza sanitaria sostenute nell'anno 1981, con una spesa complessiva, aggiuntiva rispetto a quella prevista nel bilancio per l'anno 1981, di lire 3.130 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983.

(4) In relazione al disposto di cui al sesto comma dell'art. 32 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, l'unità sanitaria locale centro-sud rimborsa nell'anno 1983, a carico del proprio bilancio ed entro il limite massimo di lire 40 milioni, le spese sostenute nell'anno 1981 dall'« Unione società sportive altoatesine » e dal « Verband der Sportvereine Südtirols » per attività afferenti la tutela sanitaria delle attività sportive.

Art. 7.

*Disposizioni concernenti la costruzione e sistemazione di edifici destinati a scuole materne*

(1) Le disposizioni di cui all'art. 94 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, si applicano anche relativamente agli stanziamenti del bilancio provinciale per l'anno finanziario 1983.

Art. 8.

*Assegnazione agli istituti per l'educazione musicale*

(1) Per i fini di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, le erogazioni a favore dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e dell'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana sono stabilite per l'anno 1983 nell'importo rispettivamente di lire 2.000 milioni e lire 550 milioni, a carico degli stanziamenti per l'attuazione della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, autorizzati al precedente art. 1.

Art. 9.

*Contributi per la manutenzione dei cimiteri di guerra*

(1) La giunta provinciale è autorizzata a concedere anche per l'anno 1983 contributi ad associazioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri dei caduti di guerra in Alto Adige, fino all'importo massimo di lire 15 milioni a carico dell'autorizzazione di spesa indicata al punto n. 20 della tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 10.

*Pagamento di interessi passivi su prestiti bancari a lavoratori in cassa integrazione*

(1) A carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, tabella *A*, punto n. 54-*bis*, della presente legge, è autorizzato il pagamento nell'anno 1983 di interessi passivi relativi a prestiti concessi da istituti di credito negli anni dal 1979 al 1981 a lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione guadagni straordinaria a titolo di anticipazione del relativo trattamento integrativo, per un importo complessivo non superiore a lire 25 milioni.

Art. 11.

*Pagamento di residui passivi perenti delle spese in conto capitale*

(1) La facoltà prevista al quarto comma dell'art. 77 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, aggiunto con l'art. 11 della legge provinciale 10 aprile 1981, n. 9, è consentita anche nell'esercizio finanziario 1983 fino al 30 aprile.

Art. 12.

*Applicazione della legge provinciale* 8 *settembre* 1981, *n.* 25 *in materia di industria*

(1) nella legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è introdotto il seguente art. 54-*bis:*

«Possono essere ammessi ai benefici della presente legge anche gli investimenti effettuati nel biennio antecedente l'entrata in vigore della legge stessa, se le relative domande sono state presentate entro il 31 dicembre 1982.

Le domande presentate dopo tale data possono essere ammesse a contributo anche se gli investimenti sono stati effettuati nel biennio anteriore alla presentazione della domanda stessa, ad eccezione delle iniziative di ristrutturazione e riconversione.

Sono fatte salve peraltro le disposizioni di cui all'art. 54 ».

Art. 13.

*Copertura finanziaria*

(1) Alla copertura dell'onere complessivo di lire 843.998,7 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983, derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, terzo comma, della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie della provincia per l'anno 1983, iscritte nel relativo bilancio come segue:

*a)* lire 30.000 milioni, quale quota dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 1982 non vincolato a specifiche destinazioni;

*b)* lire 22.343,4 milioni, quale quota dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 1982 con vincolo di destinazione al settore dell'industria. Tale disponibilità deriva dal mancato utilizzo sul fondo globale del bilancio 1982 di mezzi vincolati all'industria e da riportare quindi agli esercizi successivi;

*c)* lire 791.655,3 milioni, quale quota delle entrate previste al titolo 1, categoria 3, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1983.

(2) Alla copertura dell'onere complessivo di lire 102.536 milioni a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, si provvede con una quota di pari importo delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste nel bilancio pluriennale della provincia.

Art. 14.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige; entrerà in vigore il 1° gennaio 1983, oppure il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, qualora successivo a tale data, ed avrà effetto dal 1° gennaio 1983. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 gennaio 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

(*Omissis*).

---

## LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1983, n. 5.

**Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 25 gennaio* 1983)

(*Omissis*).

**(1071)**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831090)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 81.000 |
| | semestrale | L. 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 113.000 |
| | semestrale | L. 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 108.000 |
| | semestrale | L. 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 186.000 |
| | semestrale | L. 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 31.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.000 |

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**